

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La tutela della salute prevede, di conseguenza, l'introduzione della figura professionale del medico competente.

L'art. 18 del D.Lgs. 81/08 comma 1, lettera a (Obblighi del datore di lavoro) prevede la nomina, nei casi previsti dall'art. 41, del medico competente. Il Titolo I – Sezione V del D.Lgs. 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente.

In generale occorre organizzare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente in relazione ai rischi sottoindicati:

-Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all'azione di sostanze molto tossiche, tossiche, nocive, sensibilizzanti, corrosive, irritanti, tossicità per il ciclo produttivo, cancerogene e mutagene di categoria 3 (Titolo IX Capo I del D.Lgs 81/08)

-Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al rumore con esposizioni a livelli giornalieri superiori agli 85dB(A) (D.Lgs. 81/08 –Titolo VIII, Capo II).

-Rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 81/08 –Titolo VIII, Capo V).

-Movimentazione manuale dei carichi. (Titolo VI – Dlgs 81/08).

-Uso di attrezzature munite di videoterminali per almeno 20 ore settimanali (Titolo VII – Dlgs 81/08).

-Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni. (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/08)

-Rischio silicosi. (DPR 1124/65).

-Rischio di esposizione a vibrazioni con livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione (2,5 m/s² per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; 0,5m/s² per vibrazioni trasmesse al corpo interno) (D.Lgs. 81/08 –Titolo VIII, Capo III).

-Rischio di esposizione ad amianto (Titolo IX Capo III del D.Lgs 81/08)

La periodicità delle visite mediche è demandata al giudizio professionale del medico competente che nel programmarle dovrà basarsi sulle caratteristiche dei processi organizzativi e sulle situazioni di rischio dell'azienda. Comunque, la valutazione della sorveglianza sanitaria deve essere fatta esclusivamente da un medico specialista in medicina del lavoro o da un medico competente (Titolo I – Sezione V del D.Lgs. 81/08), mediante un sopralluogo preliminare in azienda.